

STATUTO

FRA.DO.RO. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGALADI RC VIA CAMPI 2/A

Numero REA: RC - 202035

Codice fiscale: 02980510800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	L'Amministratore Unico resta espressamente delegato ad	
	apportare al presente atto costitutivo le modifiche, le	
	soppressioni e le aggiunte che fossero eventualmente ri-	
	chieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione	
	del presente atto nel Registro delle Imprese e ad ese-	
	guire l'iscrizione presso l'Albo delle Società Coopera-	
	tive previsto dalla legge.	
	Le spese per la costituzione della cooperativa e la	
	sua iscrizione nel Registro delle Imprese, che ammonta-	
	no approssimativamente ad euro 1.700,00 (millesettecen-	
	to) sono a carico della società cooperativa.	
	STATUTO	
	della società cooperativa	
	"FRA.DO.RO. - società cooperativa sociale"	
	con sede in Bagaladi	
	ART. 1. - DENOMINAZIONE. E' costituita la società coo-	
	perativa denominata "FRA.DO.RO - società cooperativa so-	
	ciale" .	
	La cooperativa trae la sua origine dall'esperienza ma-	
	turata nell'ambito della partecipazione attiva alla vi-	
	ta della comunità locale, la costante lettura dei biso-	
	gni dei singoli, la progettazione e la gestione di ser-	
	vizi del Comune di Bagaladi (RC). Si ispira ai valori	
	della solidarietà e ai principi fondamentali della Co-	
	stituzione Italiana; pone la centralità della persona	
	come fine di ogni azione, diffonde la cultura della so-	
	lidarietà sociale includendo la partecipazione dei de-	
	stinatari (utenti e famigliari) alla progettazione e ge-	
	stione dei servizi, radicando l'azione nei territori e	
	condividendo le responsabilità dei servizi gestiti con	
	gli attori locali. Infine, riconosce il lavoro come di-	
	ritto e mezzo di realizzazione della persona allo scopo	
	di offrire il proprio servizio nella gestione di inizia-	
	tive ed opere rivolte alla persona nella varie età e si-	
	tuauzioni della vita, per attività educative, culturali,	
	assistenziali, sportive, ricreative, attività artigiana-	
	li e commerciali.	
	La cooperativa può offrire gli stessi servizi anche ad	
	altri enti civili, oltre agli enti di promozione locale	
	nel cui ambito è sorta, come potrà gestire in proprio	
	attività ed opere coerenti con la mission.	
	ART. 2. - SEDE. La Cooperativa ha sede legale nel Comu-	
	ne di Bagaladi.	
	Potranno essere istituite o sopprese, a norma di leg-	
	ge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffi-	
	ci di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
	ART. 3. - DURATA. La società è costituita fino al 31	
	dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	ART. 4. - MODELLO SOCIETARIO. La cooperativa adotta il	
	modello societario della società a responsabilità limi-	

	tata in quanto compatibile con la disciplina vigente in materia di società cooperative.	
	ART. 5. - PREVALENZA. A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio a norma di legge.	
	ART. 6. - SCOPO E OGGETTO. La cooperativa opera senza finalità lucrative e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana secondo quanto previsto dall'art. 1, lettere a) e b), della Legge 381/1991.	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.	
	La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	A) relativamente alla lettera a) dell'art. 1 della Legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:	
	- fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psi-	

	chici;	
	- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle	
	forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello	
	scopo sociale e per una piena e più completa emancipa-	
	zione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggia-	
	ti, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire	
	strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi	
	tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie	
	o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;	
	- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a	
	tempo determinato ed indeterminato, anche in collabora-	
	zione con Enti pubblici territoriali;	
	- gestire strutture di pronto intervento per tutti i	
	casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per fe-	
	rie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, di-	
	dattici e di animazione ivi compresa la realizzazione	
	di supporti di qualsiasi natura rivolti alla comunità	
	in generale;	
	- organizzare seminari di informazione e divulgazione	
	di ricerche effettuate nei vari settori in cui la coope-	
	rativa opera, sia propri sia di organismi similari;	
	- promuovere iniziative di carattere sociale, cultura-	
	le e ricreativo connesse con le attività principali;	
	- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regio-	
	ne, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territo-	
	rio le attività socio-sanitarie ed educative relative a-	
	gli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani au-	
	tosufficienti e non.	
	B) relativamente alla lettera b) dell'art. 1 della Leg-	
	ge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività diver-	
	se, agricole, industriali, commerciali e di servizi, fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:	
	- produzione e commercio stampe su tela e attività con-	
	nesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imbal-	
	laggio - termosaldatura - cellophanatura - blisteratura	
	- confezionamento in genere;	
	- attività di sartoria in genere;	
	- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confe-	
	zioni;	
	- progettazione e installazione impianti elettrici;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione	
	di servizi pubblici comunali e provinciali;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da rega-	
	lo in genere;	
	- commercializzazione di prodotti floreali e articoli	
	da arredo;	
	- gestione fonti di energia rinnovabile e progettazio-	

	ne soluzioni per il risparmio energetico;	
	- gestione centrali elettriche, stoccaggio e trasporto energia;	
	- pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- archiviazione dati e videoscrittura e gestione banche dati;	
	- trascrizione in braille;	
	- trascrizione di audio-nastri o bobine magnetiche;	
	- registrazione conferenze, assemblee, seminari;	
	- conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;	
	- servizi informatici;	
	- elaborazione elementare di dati contabili;	
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;	
	- agenzia viaggio e turismo sociale;	
	- gestione condomini;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	
	- servizi di telemarketing ed indagine di mercato;	
	- gestione circoli sociali e ricreativi;	
	- gestione di hotel, ristoranti, bar e attività di catering;	
	- gestione arenili;	
	- commercio di prodotti alimentari e non;	
	- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;	
	- recupero mestieri e produzioni tradizionali;	
	- call center;	
	- pulizie e disinfestazioni;	
	- gestione centri ambiente;	
	- gestione di stazioni ecologiche;	
	- gestione eventi musicali;	
	- attività di manutenzione del verde;	
	- attività di falegnameria, idraulico e muratore;	
	- attività di produzione di energie rinnovabili;	
	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;	
	- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali e di allevamento, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.	
	La cooperativa potrà:	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinate	

	ta da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limi-	
	tatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiun-	
	gimento dello scopo sociale, nei termini previsti dalla	
	legge;	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulga-	
	zione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari set-	
	tori e realtà in cui la cooperativa opera e attività e-	
	ditoriali e promozionali, anche attraverso la pubblica-	
	zione di periodici;	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e	
	l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non	
	soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Re-	
	gioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa coo-	
	perativa, allo scopo di elevare la qualità delle presta-	
	zioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere al-	
	l'interno della cooperativa e/o presso terzi.	
	La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazio-	
	ne strumentale o utile al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, assumendo anche interessenze e partecipazioni	
	in altre società aventi oggetto affine, connesso o com-	
	plementare al proprio.	
	La cooperativa potrà, inoltre, promuovere anche l'auto-	
	finanziamento della società cooperativa stimolando lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, racco-	
	gliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutuali-	
	stico, qualunque altra attività connessa agli scopi	
	suoi propri, nonché compiere tutti gli atti, le transa-	
	zioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria (non rivol-	
	te al pubblico ed escluse, ovviamente, le attività per	
	legge riservate ad enti che abbiano particolari requisiti),	
	necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle	
	attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e	
	finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E.,	
	banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di pro-	
	gramma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a con-	
	sorzi e fare quant'altro, utile o necessario, al fine di	
	raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti	
	ed organismi economici o finanziari, diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordina-	
	re le attività previdenziali, assistenziali e mutuali-	
	stiche .	
	La cooperativa potrà aderire o dare vita ad un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545 sep-	
	ties c.c.	
	La cooperativa potrà, infine, emettere strumenti finan-	

	ziari, privi di diritti di amministrazione, da offrire	
	ad investitori qualificati (da individuarsi in base al-	
	l'art. 111 octies, Disp. Att. c.c.) ai sensi dell'arti-	
	colo 2526 c.c. In tal caso l'emissione dovrà essere de-	
	cisa dall'assemblea dei soci (la cui verbalizzazione	
	dovrà avvenire per atto notarile) con la maggioranza	
	qualificata dei due terzi dei medesimi, e la relativa	
	delibera dovrà specificarne i limiti e le modalità.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività di-	
	rettamente o indirettamente finalizzata al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	ART. 7. - REQUISITI DEI SOCI. Il numero dei soci è va-	
	riabile, ma non può essere inferiore a tre e superiore	
	a diciannove. I soci cooperatori possono superare il nu-	
	mero di diciannove se l'attivo dello stato patrimoniale	
	non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tut-	
	te le persone fisiche aventi capacità di agire, che ab-	
	bianco maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o col-	
	laboratori aventi una specifica caratterizzazione pro-	
	fessionale nel numero ritenuto indispensabile per il	
	buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ov-	
	vero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello	
	stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal-	
	l'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei	
	soci, in conformità a quanto stabilito dalle normative	
	vigenti in materia.	
	- Soci lavoratori svantaggiati (solo con riferimento	
	alle attività previste per le cooperative sociali di	
	cui alla citata lettera b) dell'art. 1, L. 381/1991):	
	sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 di ta-	
	le legge.	
	Questi devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con	
	il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa	
	stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare	

	da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci volontari: coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	- Categoria speciale di soci operatori: La cooperativa può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	Nel caso di cui al citato interesse sub a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui al citato interesse sub b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	

	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali possono essere erogati ristorni anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. II recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora, al termine del periodo di formazione professionale o inserimento nell'azienda, il socio appartenente alla categoria speciale, non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi sopra previsti, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci. Al socio appartenete alla categoria	
	speciale, per quanto non previsto, si applicano le di-	
	sposizioni dei soci cooperatori.	
	Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia	
	composta da più di otto soci persone fisiche.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino in pro-	
	prio imprese che, per dimensioni, tipologia e disloca-	
	zione sul territorio, sono identiche o affini all'impre-	
	sa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del li-	
	bro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle cate-	
	gorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il	
	rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il	
	principio della parità di trattamento tra tutti i soci	
	appartenenti alle medesime categorie.	
	ART. 8. - PROCEDURA DI AMMISSIONE. Chi desidera diven-	
	tare socio deve presentare all'organo amministrativo do-	
	manda scritta indicante tutti i propri dati identifica-	
	tivi e recapiti, producendo, altresì, i seguenti docu-	
	menti:	
	- se persona fisica: a) autocertificazione dalla quale	
	risultino titolo di studio, competenze professionali o	
	titoli specifici; b) fotocopia di un valido documento	
	di riconoscimento;	
	- se persona giuridica: a) certificazione attestante i	
	dati sociali ed il nominativo della persona delegata a	
	rappresentare la persona giuridica stessa nei rapporti	
	con la cooperativa; b) deliberazione dell'organo compe-	
	tente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tut-	
	ti gli altri documenti e notizie che l'organo ammini-	
	strativo richiedesse a migliore documentazione della do-	
	manda di ammissione.	
	Si devono indicare inoltre i motivi della richiesta e	
	la categoria di soci a cui si chiede di essere iscrit-	
	ti, nonché l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne dell'organo amministrativo su domanda dell'interessa-	
	to, previo accertamento della sussistenza dei requisiti	
	sopra prescritti. La deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura del-	
	l'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quo-	
	ta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'as-	

	semblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.	
	Quest'ultimo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ed a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	ART. 9. - QUOTE. Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 100,00 (cento).	
	Chi desidera divenire socio, all'atto della sottoscrizione deve effettuare il versamento di almeno il venticinque per cento della quota sottoscritta, nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea con apposita delibera su proposta dell'organo amministrativo.	
	ART. 10. - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una polizza fideiussoria bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	

	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di detta pluralità.	
	Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro, salvo le eccezioni previste dalla legge.	
	ART. 11. - CESSIONE DELLE QUOTE. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente già indicato e la società deve iscrivere nel libro dei soci tale acquirente, sempre purché questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 12. - VINCOLI SULLE QUOTE. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13. - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota, fallimento, morte del socio persona fisica e scioglimento del socio persona giuridica. In questi casi, in merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si applica la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 14. - RECESSO. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge	

	sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; b) la ricorrenza di una delle causa di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente, nonché la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;	
	d) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la residenza o il domicilio;	
	e) la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura intercorrente tra il socio e la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 30 settembre.	
	ART. 15. - ESCLUSIONE. L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei casi previsti agli articoli 2531 e 2533 c.c. ed altresì nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;	

	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16. - MORTE DEL SOCIO. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto di subentrare nella partecipazione del socio deceduto facendone apposita richiesta.	

	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che la quota sia divisibile e la so-	
	cietà consenta la divisione.	
	ART. 17. - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA. La liquidazione	
	della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusio-	
	ne o la morte del socio.	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale). La li-	
	quidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, ter-	
	zo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio.	
	ART. 18. - PATRIMONIO. Il patrimonio sociale è costi-	
	tuito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare del-	
	le quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle	
	quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote	
	di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o	
	agli eredi del socio defunto;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costi-	
	tuita dall'assemblea;	
	e) dalla riserva da sovrapprezzo;	
	f) dalle riserve per i possessori di strumenti finan-	
	ziari;	
	g) dall'accantonamento a riserva indivisibile di even-	
	tuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubbli-	
	ci, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fat-	
	ti o disposti da chiunque a favore della cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	ART. 19. - CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale della	
	cooperativa non è determinato in un ammontare prestabi-	
	lito ed è formato da un numero illimitato di quote del	
	valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni del-	
	l'art. 2519, secondo comma, c.c.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso l'esclusione o la limitazione del dirit-	
	to di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	

	proposta motivata dall'organo amministrativo.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti.	
	ART. 20. - BILANCIO. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21. - RISTORNI. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici e delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate per l'attivazione del prestito sociale.	
	ART. 22. DESTINAZIONE DEGLI UTILI. - In presenza di un utile di esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) una quota dovrà essere destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge in materia;	
	d) eventuali dividendi potranno essere distribuiti ai	

	soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, e non potranno superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo	
	2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e) un'ulteriore eventuale quota potrà essere destinata ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	ART. 23. - ORGANI DELLA COOPERATIVA. Gli organi della	
	cooperativa sono: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora sia prescritto per legge o, ancorché non obbligatorio, l'Assemblea dei soci ritenga di nominarlo,	
	l'Organo di Controllo sarà nominato e funzionante a norma di legge.	
	L'emolumento annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è stabilito all'atto della nomina.	
	ART. 24. - ASSEMBLEA. L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 25. - MODALITA' DI CONVOCAZIONE. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nella Provincia di Reggio di Calabria.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	ART. 26. - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.	
	Spetta all'Assemblea:	
	1) determinare le linee generali dell'attività della	

	cooperativa;	
	2) approvare i bilanci;	
	3) distribuire gli utili;	
	4) approvare i regolamenti interni;	
	5) procedere all'elezione delle cariche sociali e de-	
	terminare la misura dei relativi compensi;	
	6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli am-	
	ministratori;	
	7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti	
	dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad	
	essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti proposti su domanda di uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti	
	complessivi della cooperativa.	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con l'intervento di tanti soci che rappresenti-	
	no almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza	
	assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a mag-	
	gioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli ogget-	
	ti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazio-	
	ni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, la stessa, sia in prima che in secon-	
	da convocazione, delibera con il voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino più del cinquanta per cento	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27. - DIRITTO DI VOTO. Hanno diritto di voto nel-	
	le assemblee i soci che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei	
	versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più vo-	
	ti, in relazione all'ammontare della quota sottoscrit-	
	ta. In particolare, a tali soci viene attribuito un vo-	
	to ogni duecento euro di capitale sottoscritto, fino ad	
	un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fa-	
	si di esse il diritto di voto è attribuito in ragione	
	della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun	
	socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna	
	assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può esse-	

	re attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna as-	
	semblea generale ai sensi dell'art. 2538.	
	ART. 28. - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMEN-	
	TO DELL'ASSEMBLEA. I soci possono farsi rappresentare	
	nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentan-	
	za deve essere conferita per iscritto e i documenti re-	
	lativi devono essere conservati dalla società. Ciascun	
	socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nono-	
	stante ogni patto contrario. Il rappresentante può far-	
	si sostituire solo da chi sia espressamente indicato	
	nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2539 c.c. L'Assemblea è pre-	
	sieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da perso-	
	na eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea	
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segreta-	
	rio, anche non socio, per la redazione del verbale.	
	Il voto si esprime per alzata di mano; per le elezioni	
	delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segre-	
	to.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti	
	coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso	
	di parità di voti si procederà, limitatamente agli inter-	
	essati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29. - ORGANO AMMINISTRATIVO. La società può esse-	
	re amministrata, alternativamente, da un Amministrato-	
	re Unico o da un Consiglio di Amministrazione, su deci-	
	sione dei soci in sede di nomina.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente	
	tra i soci cooperatori e rimane in carica a tempo inde-	
	terminato.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a	
	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci	
	al momento della nomina, di cui almeno la metà scelti	
	tra i soci cooperatori.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono no-	
	minati (fino a revoca deliberata dall'assemblea o a lo-	
	ro dimissioni) per il tempo stabilito dall'Assemblea	
	dei soci, al momento della nomina, che, comunque, non	
	deve essere superiore a tre esercizi, e possono essere	
	riletti.	
	Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente	
	quando a ciò non provvede l'assemblea. In caso di assen-	

	za o di impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.	
	Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno nell'interesse della società o su richiesta di un Consigliere.	
	L'avviso di convocazione, inviato agli amministratori mediante lettera, telegramma, telefax o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve indicare il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche mediante telegramma con un anticipo di almeno quarantotto ore.	
	Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	ART. 30. - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.	
	L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nelle materie che non siano per legge o per clausola statutaria riservate all'Assemblea dei soci, e potrà nominare procuratori speciali e delegare a terzi il compimento di specifiche attività.	
	L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare, in tutto o in parte, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in tali casi il Consiglio può sempre impartire direttive all'amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; quest'ultima può essere in ogni tempo revocata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.	
	ART. 31. - POTERI DI RAPPRESENTANZA. La rappresentanza	

21 di 21